

**Albo Nazionale
delle Imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti
-SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA-**

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano
Via Meravigli, 9/B
Dlgs 22/97

Iscrizione N: MI005371/O

Prot. N° MI000784/ 2006 del 25/01/2006

**IL PRESIDENTE
DELLA SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA DELL'ALBO NAZIONALE DELLE
IMPRESSE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI**

Visto l'articolo 30 decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministero dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettere a) e b);
Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999 (pubblicato sulla G.U. 26 giugno 1999, n.148) recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti;
Vista la richiesta di iscrizione presentata in data 24/11/2005 registrata al numero di protocollo MI10953/2005
Vista la deliberazione della Sezione Regionale Lombardia in data 12/12/2005 con la quale è stata accolta la domanda d'iscrizione all'Albo nelle categorie e classi:
Categoria: 4 Classe: F

della ditta EUREKO SRL

Vista la deliberazione della Sezione Regionale Lombardia con la quale sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa/bancaria n. 059307243 del 18/01/2006 prestate da Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a. a favore del Ministero dell'Ambiente per l'importo di Euro 41316,55 per la categoria 4 classe F

**DISPONE CHE L'IMPRESA
Art. 1**

Denominazione: EUREKO SRL
Con Sede a: MILANO (MI)
Indirizzo: VIA DONIZETTI GAETANO, 49
CAP: 20100
C. F.: 13119070152



E' ISCRITTA ALL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESSE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI COME SEGUE:

Art. 2

LEGALI RAPPRESENTANTI:

MAGNONI MARCO MARIANO ALESSANDRO - C.F. MGNMCM73C21F205T
Carica: CONSIGLIERE
Nato a: MILANO (MI) **il:** 21/03/1973

MI005371/O C.F.: 13119070152

**Albo Nazionale
delle Imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti
-SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA-**

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano
Via Meravigli, 9/B
Dlgs 22/97

MAGNONI STEFANO GUIDO GIOVANNI - C.F. MGNSFN37P07H501M

Carica: PRESIDENTE

Nato a: ROMA (RM)

il: 07/09/1937

RESPONSABILI TECNICI:

VENTOLA GIUSEPPE - C.F. VNTGPP49C03L109T

Nato a: TERLIZZI (BA)

il: 03/03/1949

Abilitato per:

Categoria: 4 Classe: F

Titolo di studio: LAUREA IN INGEGNERIA



Art. 3

Iscrizione Ordinaria

Categoria: 4 Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, prodotti da terzi
Classe Richiesta: F quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 T.
Inizio Validità: 25/01/2006 **Fine Validità:** 25/01/2011

Elenco mezzi:

Targa: CX451TS **Tipo:** AUTOCARRO

Limitazioni: NESSUNA

Rifiuti per i mezzi sopraindicati

- 02.04.02 carbonato di calcio fuori specifica.
- 10.02.02 scorie non trattate.
- 10.09.03 scorie di fusione.
- 10.09.99 lim. alle terre di fonderia di materiali ferrosi derivanti da formatura a verde.
- 10.10.03 scorie di fusione.
- 10.12.01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico.
- 10.12.99 lim. alle argille calcinate.
- 10.13.04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce.
- 10.13.11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10.
- 10.13.14 rifiuti e fanghi di cemento.
- 16.11.06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla

MI005371/O C.F.: 13119070152

**Albo Nazionale
delle Imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti
-SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA-**

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano
Via Meravigli, 9/B
Dlgs 22/97

- voce 16 11 05.
- 17.01.01 cemento.
 - 17.01.02 mattoni.
 - 17.01.03 mattonelle e ceramiche.
 - 17.01.07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06.
 - 17.03.02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01.
 - 17.05.04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03.
 - 17.05.06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05.
 - 17.05.08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07.
 - 17.08.02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01.
 - 17.09.04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03.
 - 19.12.09 minerali (ad esempio sabbia, rocce).
 - 19.12.12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11.



SITI DI RICOVERO:

PESCHIERA BORROMEO (MI) LOC. CASCINA FORNACE

Art. 4

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione o copia del provvedimento corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- 2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione;
- 3) L'idoneità tecnica dei mezzi, attestata da perizia giurata, deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione; lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste, e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
- 4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni;
- 5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;

**Albo Nazionale
delle Imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti
-SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA-**



istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano
Via Meravigli, 9/B
Dlgs 22/97

- 6) I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni;
- 7) E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
- A – idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - B – accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - C – mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
- 8) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;
- 9) L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti che sono sottoposti alla vigente disciplina ADR sul trasporto delle merci pericolose, devono rispettare le seguenti ulteriori disposizioni:
- a) sui veicoli che trasportano rifiuti pericolosi deve essere apposta una targa di metallo di lato cm. 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm. 20, larga cm. 15 con larghezza del segno di cm. 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo di essere ben visibile;
 - b) sui colli utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi deve essere apposta un' etichetta inamovibile o un marchio a sfondo giallo aventi le misure di cm. 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm. 10, larga cm. 8, con larghezza del segno di cm. 1,5.
- I colori delle targhe, delle etichette e dei marchi devono essere indelebili e rispondenti alle caratteristiche cromatiche stabilite dalle norme UNI;
- 10) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
- 11) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi;
- 12) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Resta fermo l'obbligo dell'impresa a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato nazionale dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00154 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

IL SEGRETARIO
(Wanda Ferla)



IL PRESIDENTE
(Massimo Sordi)



**Albo Nazionale
Delle Imprese che effettuano
La gestione dei Rifiuti**
Sezione Regionale Lombardia
C/o la Camera di Commercio, Industria
Artigianato e Agricoltura di Milano
D.lgs 22/97
Via Camperio, N1
20123 Milano
Tel. 02/8515.4145-4587
Fax 02/8515.4914

Spettabile

EUREKO SRL

VIA DONIZETTI GAETANO, 49
20100, MILANO (MI)

Numero di iscrizione all'albo: **MI5371**

Si comunica che il provvedimento N. **11970** anno 2006, (Numero di protocollo **784**) relativo alla Vs. istanza del **12/12/2005** può essere ritirato presso i nostri uffici siti in **Via Meravigli, 9/A** (Lun-Gio h. 9.00/13.30 -; Ven h. 9.00/12.30) dal Legale rappresentante o da persona munita di delega, dietro corresponsione di N. 1 marche da bollo da euro 14,62.

Del provvedimento la ditta può richiedere la spedizione presso la propria sede legale. In tal caso invierà, a mezzo posta, apposita richiesta corredata dell'attestazione originale del versamento dell'importo relativo al numero di marche da bollo su indicato. Il versamento va effettuato sul c.c.p. n.54828207, in ogni caso separatamente rispetto all'eventuale versamento di cui seguito, con la seguente causale: Ritiro provvedimento N. **11970**
I tempi per la spedizione sono di circa un mese dalla data di versamento.

Si avvisa che la società deve ancora versare euro 0 per i diritti di segreteria e/o Euro 154,94 come diritto annuale. Inoltre, occorre versare Euro 0 come tassa di concessione governativa sul c.c.p. n. 8003 intestato a Tassa di Concessione Governativa - PESCARA. Si richiede, pertanto, l'invio della/e attestazione/i originale/i di tale/i versamento/i.

N.B. - Con riguardo ai provvedimenti di integrazione parco automezzi si rammenta che l'atto notorio presentato per i veicoli di nuovo inserimento, perde validità a decorrere dalla data di emissione del provvedimento.

Milano, 31/01/2006

(operatore)

Il responsabile Wanda Ferla

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.L. 12/02/93, n.39)

01 FFF